

PROVINCIA DI MATERA

STATUTO

Approvato con deliberazione consiglio provinciale n. 75 del 31/07/2007

Modificato con deliberazione consiglio provinciale n. 32 del 22/04/2008

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Statuto - Contenuto - Modificazioni

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della Provincia ed in particolare determina: le attribuzioni degli organi; l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione fra i Comuni e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Lo Statuto, le sue modifiche ed interpretazioni sono deliberati dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia. In mancanza della maggioranza qualificata, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 2.

La Provincia

1. La Provincia di Matera, nel rispetto dell'unità territoriale della Regione Basilicata, è ente autonomo con propri poteri e funzioni.
2. La Provincia è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana, ente locale intermedio fra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo.
3. La Provincia è dotata di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia, svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3. *Finalità della Provincia*

1. E' compito della Provincia promuovere lo sviluppo della comunità provinciale, orientando verso tale fine l'esercizio della propria autonomia; la Provincia fonda la propria azione sui principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. In particolare, la Provincia, secondo i principi fondamentali delle leggi dello Stato, in armonia con la Costituzione e nel rispetto e per la valorizzazione dell'identità culturale e morale della collettività lucana:

- a) promuove e sostiene attivamente tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della pace fra i popoli mediante azioni umanitarie;
- b) opera per la tutela e la promozione della persona umana, assicurando, nell'ambito delle proprie competenze, l'effettiva attuazione del diritto allo studio e del diritto al lavoro, contribuendo alla promozione della cultura e dell'informazione;
- c) opera per la tutela e la promozione della famiglia, quale nucleo fondamentale di una Comunità basata sui valori della dignità e della solidarietà umana;
- d) assume le iniziative, compatibili con le proprie attribuzioni e con quelle ad essa conferite, per la tutela e la promozione della parità giuridica, economica e sociale tra uomo e donna, per la valorizzazione delle differenze di sesso come espressione degli uomini e delle donne della comunità provinciale e rimuove gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna assicurando la presenza di entrambi i sessi in tutte le commissioni consultive e dei concorsi della Provincia salvo motivata impossibilità;
- e) realizza tutte le azioni necessarie a contribuire, in collaborazione o in forma associata con le altre istituzioni pubbliche e sociali, all'eliminazione degli squilibri economici e sociali tra le categorie dei cittadini e tra le diverse aree del territorio provinciale, assicurando, anche mediante il decentramento di uffici, una equa e funzionale distribuzione delle strutture e dei servizi pubblici;
- f) ispira le proprie scelte e la propria azione all'esigenza di concorrere allo sviluppo di una Comunità animata da principi di solidarietà sociale e civile, in particolare, assume le iniziative necessarie ad assicurare ai cittadini portatori di handicap il loro normale inserimento nella vita sociale e lavorativa;
- g) promuove e tutela il diritto alla salute e ad un ambiente pulito anche intervenendo, compatibilmente con le proprie attribuzioni, per difendere il suolo ed il sottosuolo, per proteggere flora e fauna, governare le acque superficiali e profonde preservandole da inquinamenti chimici e batteriologici, per contenere le emissioni di gas tossici in atmosfera e per prevenire altre cause di inquinamento come quello elettromagnetico, acustico e luminoso;
- h) assicura, attraverso un'adeguata pianificazione, una gestione del territorio intesa al suo recupero integrale, allo studio ed alla prevenzione antisismica, anche mediante il risanamento idrogeologico e silvoculturale, per favorirvi il costituirsi o il ripristino delle condizioni di vivibilità degli insediamenti abitati, l'ottimale coesistenza con gli insediamenti industriali ed artigiani, al fine di contrastare lo spopolamento della montagna e delle aree interne;

- i) promuove la funzione sociale dell'impresa anche attraverso le politiche di sostegno alle forme di associazionismo economico ed alla cooperazione;
 - j) assicura la tutela del lavoro e l'affermazione dei suoi diritti anche attraverso l'adozione di iniziative che, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite o delegate, valorizzino il momento della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori;
 - k) sostiene la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche attraverso la valorizzazione del volontariato civile e sociale ed anche in forma associata con essi;
 - l) promuove e sostiene la innovazione tecnologica e ne privilegia, nel settore energetico, le fonti alternative e rinnovabili;
 - m) promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale per il miglioramento della qualità della vita, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lucana, nonché per il miglioramento della qualità urbana dei propri centri abitati, in particolare sostiene le iniziative rivolte alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione della cultura teatrale, artistica e musicale;
 - n) può promuovere l'istituzione dell'osservatorio provinciale sulla qualità del lavoro in grado di fornire elementi utili a combattere i fenomeni più marcatamente degenerativi nei rapporti di lavoro, e nel contempo, diventare un utile strumento d'indagine sullo stato complessivo dell'occupazione sul territorio provinciale;
 - o) promuove e favorisce la certificazione di qualità di tutte le attività produttive del territorio;
 - p) promuove e favorisce istituti e azioni di democrazia partecipata attraverso la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza Permanente delle Organizzazioni Sociali e non Governative presenti nella comunità provinciale. Favorisce, inoltre, momenti di incontro tra cittadini e istituzioni provinciali garantendo, ai primi, la massima fruibilità e la miglior attenzione da parte delle seconde.
3. La Provincia, inoltre, assume le iniziative necessarie per garantire la completa attuazione nel suo territorio dei principi delle norme della Comunità Europea, nel quadro più ampio dei valori della solidarietà internazionale, promuovendo altresì ogni possibile collegamento tra gli organi provinciali e degli enti minori con le istituzioni comunitarie ed operando, nell'ambito della sua competenza, per promuovere e diffondere i valori dell'unità europea.

Art. 4.

Programmazione

1. La Provincia assume la programmazione come metodo per lo svolgimento della sua azione. Partecipa come soggetto autonomo alla programmazione regionale, definisce obiettivi e criteri mediante programmi e piani generali e settoriali, assicura nella formazione e nell'attuazione di questi ultimi la partecipazione degli enti locali, in conformità alla legislazione nazionale e regionale.
2. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici. Promuove, in particolare, forme di collaborazione con i Comuni, consultandoli almeno una volta l'anno. In particolare la Provincia raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, dalle comunità montane, istituzioni, enti, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale; concorre alla determinazione del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; formula e adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi dettati dal Programma Regionale di Sviluppo, propri

programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento per le attività programmatiche dei comuni.

3. La Provincia esercita, altresì, gli altri compiti di programmazione attribuiti dalla vigente normativa.

Art. 5.

Territorio

1. Il territorio della Provincia ha una estensione di Km². 3442. Esso comprende i seguenti Comuni:

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni.

2. Capoluogo e sede degli organi provinciali è la città di Matera. Gli organi istituzionali, in casi particolari e per motivate esigenze, possono essere convocati anche presso altre sedi del territorio provinciale.

Art. 6.

Stemma e Gonfalone

1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo di forma rettangolare, ripartito nei colori bianco e azzurro, con bordo dorato frastagliato e frangiato alla base; lateralmente e alla base è adornato da spighe di grano; al centro reca lo stemma della Provincia a forma di scudo con bordo dorato e suddiviso in tre sezioni: nella sezione in basso a sinistra, su fondo celeste, sono raffigurate cinque colonne delle Tavole Palatine; nella sezione in basso a destra, su fondo avorio, compare un'aquila coronata; la sezione rettangolare superiore si presenta con fondo argentato; lo stemma è sormontato da una corona argentata al cui centro si incrociano due rametti con foglie e frutti di quercia verso sinistra e di alloro verso destra, legati da un nastro di colore azzurro; frontalmente la corona è fregiata alternativamente da gruppi di cinque palline di colore azzurro e forme romboidali di colore rosso; l'incavo della corona appare di colore rosso; sovrasta la corona un festone riportante la scritta: "Provincia di Matera".

2. L'uso del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 7.

Distintivo del Presidente della Provincia

1. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 8.

Organi di decentramento

1. Per garantire la cura più adeguata degli interessi della comunità provinciale concernenti vaste zone intercomunali caratterizzate da peculiarità geografiche,

economiche e storico - culturali e da una particolare omogeneità delle esigenze di rilievo pubblico, il territorio della Provincia di Matera può essere ripartito in circondari; in attuazione dei principi di autonomia, decentramento ed efficienza dell'azione amministrativa sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9.

Decentramento dei servizi

1. Possono essere organizzati su base circondariale i servizi e gli uffici della Provincia, in via primaria, nelle seguenti materie:
 - a) viabilità e trasporti;
 - b) servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - c) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello circondariale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - d) caccia e pesca;
 - e) formazione professionale;
 - f) gestione e organizzazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro.
2. All'individuazione di eventuali altre materie e dei servizi ed uffici da organizzare su base circondariale, provvede il Regolamento di cui al successivo articolo, in relazione alle peculiari necessità delle aree interessate.

Art. 10.

Regolamento per il funzionamento dei Circondari

1. La delimitazione del territorio dei circondari e l'organizzazione su base circondariale degli uffici e dei servizi è riservata al regolamento per il funzionamento dei circondari, che il Consiglio Provinciale adotterà a maggioranza assoluta degli assegnati;
2. Col Regolamento saranno individuati i capoluoghi circondariali presso i quali avranno sede i servizi decentrati e verranno disciplinate l'istituzione dell'assemblea dei Sindaci del circondario e le relative funzioni.

CAPO II

FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 11.

Funzioni: materie e ambiti di esercizio

1. La Provincia esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale nonché quelle ad essa conferite con leggi dello Stato e della Regione che riguardano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali nei seguenti settori:
 - a) la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, ed in particolare la conservazione del territorio mediante la protezione dell'ambiente naturale e la sua migliore utilizzazione e valorizzazione, per preservare ed elevare la condizione di vita dei cittadini; la prevenzione delle

- calamità naturali, terreni, frane, alluvioni, siccità, ecc., ivi compresa la rimozione degli effetti successivi, per prevenire ulteriori calamità, o per attenuare gli effetti già prodotti;
- b) la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche comprendente la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione e gestione delle risorse idriche esistenti nel territorio provinciale, e la ricerca, traduzione ed utilizzo di tutte le risorse energetiche a qualunque fonte collegabili; nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previsti dai piani energetici regionali, svolge funzioni di:
- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
 - autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia ;
 - controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;
- c) la valorizzazione dei beni culturali, comprendente la conoscenza, la catalogazione, la tutela, il recupero, la valorizzazione e gestione del patrimonio storico, artistico e culturale esistente nell'ambito provinciale;
- d) la viabilità e trasporti di interesse intercomunale o provinciale e trasporti di ogni tipo che si svolgono sul territorio provinciale, attraverso la programmazione degli interventi relativi alle grandi infrastrutture per la viabilità provinciale e l'adeguamento di quelle esistenti, nonché la pianificazione provinciale dei trasporti;
- e) la protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali, anche attraverso l'utilizzazione dei volontari in servizio sostitutivo di leva secondo modalità stabilite dall'apposito Regolamento;
- f) la caccia e pesca nelle acque interne, comprendenti la disciplina della caccia, la difesa della selvaggina ed il suo ripopolamento, la istituzione di riserve di caccia e relativa regolamentazione per uso, la regolamentazione della pesca nelle acque interne, il ripopolamento dei fiumi e dei laghi;
- g) l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale di qualsiasi genere, nonché il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) i servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione regionale e statale;
- i) i compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- j) la raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali, la promozione ed il coordinamento di attività nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico e produttivo, commerciale e turistico, sia su quello sociale, culturale e sportivo;
- k) pianificazione delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

CAPO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA

Art. 12. *Organi di governo*

1. Sono organi di governo della Provincia: il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, la Conferenza permanente dei Sindaci, il Collegio dei Revisori.

3. Sono organi burocratici: il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ente.

4. Gli organi di cui ai precedenti commi, esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

5. Sono amministratori della Provincia: il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e i componenti della Giunta Provinciale.

Art. 13

Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo primario della Provincia, con compiti di impulso, indirizzo e controllo politico – amministrativo. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e di spesa nell'ambito della dotazione finanziaria determinata dal bilancio al cui interno sono individuate le risorse per consentire ai consiglieri e ai Gruppi Consiliari di esercitare efficacemente le funzioni loro attribuite.

Art.14

Organizzazione interna

1. La Giunta, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, definisce, secondo le disposizioni dello Statuto, la struttura organizzativa necessaria per un efficiente funzionamento del Consiglio stesso e delle sue articolazioni.

Art. 15

Consiglio Provinciale: competenza.

1. Il Consiglio ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto della Provincia e delle aziende speciali, i Regolamenti, criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi della Provincia, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici di rilevanza provinciale, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e le modificazioni di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Ente, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui e apertura di crediti non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Provinciale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 16

Consiglio Provinciale: insediamento

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Detta assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida dei propri componenti e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, disponendo le eventuali surrogazioni.
3. Successivamente, il Consiglio elegge il proprio Presidente e i due Vice Presidenti.
4. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, da parte del Presidente della Provincia.

Art. 17

Linee programmatiche inerenti al mandato

1. Entro il termine di trenta giorni, dalla seduta di insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio partecipa, con cadenza semestrale, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori, prevedendo anche la loro audizione in aula o nella Commissione Consiliare preposta al ramo.

Art. 18

Lavori del Consiglio: disciplina

1. I lavori del Consiglio Provinciale sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art.19

Il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Sono attribuzioni individuali del Presidente:
 - a) la convocazione, l'apertura, la sospensione e la chiusura dei lavori del Consiglio;
 - b) la direzione dei lavori del Consiglio, nell'esercizio della quale mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri, dirige e modera la discussione, garantisce la osservanza del Regolamento, presenta le questioni, proclama il risultato delle votazioni;
 - c) l'iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle Commissioni Consiliari Permanenti delle proposte di Regolamento e di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio;
 - d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - e) il giudizio sulla ricevibilità formale dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio;
 - f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente sovrintende al buon andamento dei servizi consiliari, nell'ambito degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio o da esso delegate all'Ufficio di Presidenza. Alla dipendenza funzionale del Presidente è posta la struttura di supporto del Consiglio Provinciale e sue articolazioni.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio è disciplinata dal Regolamento consiliare.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, nel termine di venti giorni, quando la convocazione è richiesta da un quinto dei Consiglieri o dal Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
6. In caso di effettivo impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie sono esercitate dai Vice Presidenti con le modalità contenute nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 20.

Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente del Consiglio e dai Vice Presidenti del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio Provinciale ne disciplina l'elezione, la durata, le competenze e le funzioni.

Art. 21

Consigliere Provinciale: prerogative e compiti

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottate dal Consiglio le deliberazioni di surroga e di convalida.
2. I Consiglieri Provinciali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano fatto annotare a verbale i loro dissensi.
3. Ogni Consigliere Provinciale ha diritto:
 - a) di iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla deliberazione del Consiglio;
 - b) di presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni.
4. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o vigilati, tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto di ufficio.
5. Gli atti, documenti, notizie ed informazioni ricevute, non possono essere utilizzati per nessun altro scopo.
6. Al fine dell'esercizio del potere di controllo politico amministrativo:
 - a) alla Presidenza del Consiglio sono trasmesse, contestualmente alla pubblicazione, copie degli atti monocratici del Presidente della Provincia, delle deliberazioni di giunta e delle determinazioni dirigenziali;
 - b) ai Presidenti dei Gruppi Consiliari è trasmesso, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni di giunta, delle determinazioni dirigenziali e degli atti monocratici del Presidente della Provincia.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle disposizioni di legge.

8. I Consiglieri Provinciali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani territoriali di coordinamento, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori o di parenti o affini entro il quarto grado.
9. Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica. A tale riguardo, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, il Presidente del Consiglio provvede con comunicazione scritta, ai sensi della normativa vigente, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere può far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. La deliberazione consiliare di dichiarazione della decadenza è assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed è notificata al Consigliere interessato a termini di legge.
10. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la cifra elettorale più elevata, ai sensi della normativa vigente.
11. I Consiglieri Provinciali non possono ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ai Consiglieri in virtù di una norma di legge, Statuto o Regolamento, in connessione con il mandato elettivo.
12. I consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e a commissioni nella misura fissata dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 22.

Consiglio Provinciale: convocazione e funzionamento

- 1- Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente che, sulla base delle richieste presentategli e di valutazione autonoma, ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e, per gli aspetti formali, procedurali e di legittimità, il Segretario Generale.
2. Ai fini del rispetto del termine di cinque giorni liberi che devono intercorrere tra la convocazione e l'adunanza del Consiglio, l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è spedito o notificato ai Consiglieri almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Il Presidente riunisce il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri od il Presidente della Provincia, inserendo

nell'ordine del giorno gli oggetti richiesti. In tal caso l'avviso, con il relativo elenco, viene spedito o notificato ai Consiglieri nello stesso termine di cui al precedente comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio, per ragioni di necessità o per motivi straordinari, può convocare, sentito il Presidente della Provincia, il Consiglio in via d'urgenza. Ai fini del rispetto del termine di ventiquattro ore libere che devono intercorrere tra la convocazione e l'adunanza del Consiglio per ragioni di necessità o per motivi straordinari ed urgenti, l'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è spedito o notificato ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

5. Salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

6. Al funzionamento del Consiglio Provinciale e delle articolazioni consiliari è preposta autonoma ed adeguata struttura organizzativa prevista nella dotazione organica del personale.

Art. 23.

Consiglio: votazioni

1. Le votazioni si svolgono secondo le norme stabilite dal Regolamento Consiliare.

Art. 24.

Assistenza alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale della Provincia e, in casi di assenza o di impedimento, il Vice Segretario Generale, con le modalità di cui all'art.53. Egli stende il processo verbale della seduta e le deliberazioni adottate, avvalendosi anche della registrazione meccanica. Il processo verbale della seduta è approvato a maggioranza nella prima seduta utile successiva.

2. Quando nel corso della seduta vengono presentati emendamenti o quesiti, il Segretario Generale o suo sostituto, può riservarsi di rendere, in altra seduta nella quale l'argomento stesso sarà riproposto per la trattazione, il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

3. Il Segretario Generale dispone la presenza dei dirigenti in relazione alle materie oggetto di trattazione nel corso della seduta.

Art. 25.

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi, composti da uno o più componenti, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento, i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

Art. 26.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari il cui funzionamento e la cui composizione sono previste nell'apposito Regolamento.

Art. 27

Commissioni Consiliari

1. In seno al Consiglio Provinciale sono costituite le Commissioni Consiliari permanenti nel numero e per materie previsti nell'apposito Regolamento.

2. Il Consiglio Provinciale potrà altresì istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Provinciali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita alle minoranze consiliari.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, sono disciplinati da apposito Regolamento. La delibera della loro istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 28

Incompatibilità tra Consigliere Provinciale e Assessore

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.

2. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia o di altro componente la Giunta Provinciale.

Art. 29

Scioglimento del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, del Presidente della Provincia;

- dimissione del Presidente della Provincia;

- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia;

- riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; In caso di mancato rispetto dal parte della Giunta o del Consiglio provinciale degli obblighi, rispettivamente, di approvazione del progetto di bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio e, di approvazione del bilancio preventivo nonchè dei connessi provvedimenti di riequilibrio in presenza di squilibrio, il Presidente della Provincia diffida l'organo inadempiente perchè entro 20 giorni venga rimossa l'inerzia. Trascorso inutilmente detto termine, il Presidente della Provincia si sostituisce all'organo inadempiente. Nel caso in cui l'organo sostituito sia il Consiglio, il Presidente, adottati i provvedimenti sostitutivi, ne dà comunicazione al Prefetto per l'avvio delle procedure di scioglimento.

2. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

3. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministero contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Provinciale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

Art. 30.

Strumenti di controllo e di indirizzo politico

1- L'informazione ed il controllo sull'attività della Provincia si esercita mediante interrogazioni ed interpellanze da parte dei Consiglieri.

2- L'indirizzo politico si esercita mediante le mozioni.

3- Le modalità per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico e di controllo sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 31

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Provinciale può istituire commissioni di indagine ai sensi dell'art.27 del presente Statuto.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sono disciplinati dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 32.

Conferenza permanente dei Sindaci

1. Al fine di consentire una partecipazione più attiva dei Comuni ai programmi della Provincia e per favorire ogni utile contatto tra gli enti per l'impostazione di una programmazione unitaria, è istituita la conferenza permanente dei Sindaci della Provincia di Matera.

2. La composizione, le competenze, le prerogative e il funzionamento sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 33

Conferenza permanente delle organizzazioni sociali e non governative

1. Al fine di favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la trasparenza nella definizione dei programmi amministrativi dell'Ente è istituita la conferenza permanente delle organizzazioni sociali e non governative della Provincia di Matera.

2. La composizione, le competenze, le prerogative sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 34

Pari opportunità – Ufficio del Consigliere di Parità

1. Nella composizione della Giunta, delle Commissioni Consiliari, delle commissioni tecnico - consultive e degli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni, partecipati, controllati o dipendenti della Provincia, dovrà essere promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

2. L'Ufficio del Consigliere di Parità svolge le funzioni previste dalla normativa in materia.

Art.35

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza legale dell'Ente, decide di promuovere azioni legali o di resistere in giudizio presentando al Consiglio relazioni annuali sullo stato del contenzioso.

3. Convoca e presiede la Giunta e la Conferenza dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Prima di assumere le funzioni, il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

7. Il Presidente può conferire specifiche deleghe agli Assessori.

Art.36

Il Vice Presidente della Provincia

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente ed è scelto tra i componenti della Giunta.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di cessazione nei casi previsti dalla legge, nonché nel caso di sospensione di esercizio della funzione.

3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente può essere delegato altro Assessore. Qualora ciò non avvenga le funzioni presidenziali sono assunte dall'Assessore anziano per età.

Art. 37.

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In

tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

Art. 39

La Giunta Provinciale: composizione

1. La Giunta si compone del Presidente della Provincia e di un numero di Assessori fino a un massimo di otto.
2. Gli Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per la carica di Consigliere.
3. Il Presidente può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il Presidente può conferire deleghe speciali ai Consiglieri su materie specifiche o per determinati obiettivi, purchè non rientranti in ambiti di amministrazione attiva.

Art. 40

La Giunta Provinciale: Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 41

La Giunta Provinciale: funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, il quale stabilisce la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di assenza e di impedimento la Giunta può essere convocata e presieduta dal Vice Presidente.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. La legge determina i casi in cui i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

Art. 42

La Giunta Provinciale: adunanze

1. Le adunanze della Giunta, convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, non sono pubbliche.
2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento e comunque in sua vece, il Vice Segretario Generale.
3. Su invito del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli Assessori o del Segretario Generale, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze, in occasione della trattazione di specifici argomenti, Consiglieri Provinciali, dirigenti e funzionari dell'Ente, consulenti ed incaricati.
4. L'elenco degli argomenti trattati e adottati dalla Giunta è trasmesso ai Presidenti dei Gruppi Consiliari e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 43

La Giunta Provinciale: verbalizzazione

1. Il Segretario Generale o chi ne fa le veci partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta, ne cura la verbalizzazione che sottoscrive unitamente al Presidente e agli Assessori. I conseguenti atti deliberativi adottati sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 44

Deleghe agli Assessori: efficacia e revoca

1. Le deleghe conferite dal Presidente conservano efficacia sino a revoca, o qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di nuova delega nella medesima materia ad altro Assessore.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE

Art. 45

Principi fondamentali in materia di lavoro

1. Il personale è fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia di Matera opera per la valorizzazione delle risorse umane attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati. In questo quadro la Provincia stipula protocolli per una

funzionale conduzione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle forme e delle materie proprie della contrattazione decentrata, nonché delle competenze degli organi di governo.

2. La Provincia di Matera, per quanto di competenza, garantisce la rimozione di ogni ostacolo all'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo delle posizioni professionali, anche tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità. Riconosce inoltre il valore della mobilità del personale della Pubblica Amministrazione, in particolare fra enti locali, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse umane.

Art. 46

Organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale

1. La struttura della Provincia di Matera si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, individuate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di servizi finali, strumentali e di supporto.
2. Le unità organizzative si ispirano, nella loro attività, a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
3. L'articolazione dell'organizzazione nelle strutture di massima dimensione è definita dall'apposito Regolamento che determina altresì la pianta organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
4. L'assetto organizzativo della Provincia di Matera è supportato dal sistema informativo e dalla interconnessione in rete delle sue strutture informatiche.
5. La dotazione organica degli uffici è deliberata annualmente dalla Giunta unitamente alle determinazioni in ordine all'avvio delle procedure concorsuali, alla costituzione dei rapporti di lavoro e all'assegnazione delle risorse umane agli uffici stessi, anche mediante mobilità esterna ed interna. Tali determinazioni vengono effettuate sulla base dei programmi, delle disponibilità finanziarie e delle risultanze del controllo di gestione, sentita la Conferenza dei dirigenti.

Art. 47

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento, che provvede ad attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli di efficacia e di efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione. Al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale della Provincia.
2. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del Presidente della Provincia.

3. In ogni caso, quando non risulti nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.

Art. 48

Dirigenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai Regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali, ferma restando la competenza della Giunta in ordine a scelte che implicino comparazione di interessi.

2. Lo status dei dirigenti, le prerogative, le responsabilità, l'assetto giuridico ed economico, il rapporto di lavoro, ivi compresi la costituzione, la struttura, le sospensioni della prestazione, gli incarichi e le valutazioni, la estensione ed il trattamento economico sono disciplinati dalla Legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal Regolamento dell'Ente.

Art. 49

Attribuzione incarichi ai dirigenti

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali rientra nella competenza del Presidente della Provincia secondo le modalità della normativa vigente in materia, il quale nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legislazione in vigore, nonché dallo Statuto e dal Regolamento.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratti a tempo determinato fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 50

Funzioni e compiti dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che norme legislative e/o regolamentari non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 51

Conferenza dei dirigenti

1. La Conferenza dei Dirigenti, costituita dai dirigenti è presieduta dal Direttore Generale, in sua assenza, dal Segretario Generale; è uno strumento di impostazione e verifica dell'attività di pianificazione e coordinamento, ed è finalizzata ad assicurare la necessaria unità di indirizzo gestionale in ordine all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
2. La Conferenza è convocata anche su richiesta dei dirigenti stessi; qualora esamini problemi di rilevanza generale per l'Ente è allargata a tutti i dirigenti.

Art. 52

Il Segretario Generale

1. La Provincia di Matera ha un Segretario Generale, dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto al relativo Albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Generale svolge compiti di alta collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativo nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Presidente della Provincia, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina dello stesso, disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ad atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

Art. 53

Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale, coadiuva il Segretario Generale ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo nei casi previsti dalla legge.
2. Il Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di nomina del Vice Segretario Generale specificando ulteriormente le funzioni inerenti al suo profilo professionale e le modalità di assegnazione di particolari competenze.

Art. 54

Incarichi esterni

1. Il Presidente della Provincia può procedere alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante assegnazione di incarico a persone esterne alla Provincia quando sussistano ragioni valide a motivare il ricorso a tale forma di assunzione. Le suddette ragioni sono illustrate nell'atto che avvia le procedure per l'incarico esterno.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.
3. Per tutta la durata del rapporto sono estese alla persona incaricata le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità dei dipendenti di ruolo.
4. Al dirigente esterno è attribuito un compenso complessivo almeno pari a quello previsto per i dirigenti dell'Ente.

Art. 55

Collaborazioni esterne ed incarichi di ricerca e studio

1. La Provincia, attraverso i propri competenti organi, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge, incarichi individuali a esperti di provata esperienza, tramite:
 - a) contratti di lavoro autonomo professionale;
 - b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
 - c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 56

Collegio arbitrale di disciplina e procedimento disciplinare

1. La costituzione del collegio arbitrale di disciplina, le competenze e le procedure sono fissate dalla legge e dall'apposito Regolamento provinciale.

CAPO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57

Ordinamento finanza

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La finanza della Provincia è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) riserve per investimenti;
 - h) altre entrate varie.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici provinciali indispensabili, mentre le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge la Provincia istituisce imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
7. I regolamenti tributari della Provincia devono essere adeguati allo Statuto dei diritti del contribuente.
8. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia di Matera dalla Regione Basilicata sono disciplinate dalla legge regionale, la quale assicura contestualmente il trasferimento del personale e delle risorse in misura adeguata all'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 58.

Conservazione e gestione del patrimonio

1. I beni provinciali si distinguono in mobili e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti annualmente aggiornati, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
3. I beni patrimoniali provinciali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso dietro corrispettivo di canoni e tariffe aggiornate annualmente dal Consiglio Provinciale.
4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossione di crediti, o comunque da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 59

Ordinamento contabile: bilancio preventivo e consuntivo

1. L'ordinamento contabile è riservato e disciplinato dalla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria della Provincia si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.
3. Il bilancio è deliberato in pareggio dal Consiglio Provinciale entro il 31 Dicembre per l'anno successivo, osservando i criteri della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e pubblicità.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio; la mancanza di tale attestazione rende l'atto annullabile.
6. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 Giugno dell'anno successivo, con la dimostrazione dei risultati finanziari ed economici conseguiti.
7. La Giunta Provinciale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione svolta dalla Provincia, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 60

Contratti

1. L'attività contrattuale della Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dall'apposito Regolamento.

CAPO VI GESTIONE E CONTROLLI

Art. 61

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo e la revisione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è svolto dal Collegio dei Revisori dei conti, eletto dal Consiglio Provinciale nei modi indicati dalla legge.
2. Al fine dell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori:
 - a) dispone di mezzi, consistenti in locali e personale, assegnati dall'amministrazione;
 - b) può accedere agli atti e documenti dell'Ente;
 - c) ha diritto di ricevere gli ordini del giorno del Consiglio e della Giunta.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione e proposta, nonché il funzionamento del collegio stesso.

Art. 62

Controllo della gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità, il Consiglio Provinciale definisce le linee guida dell'attività di controllo della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che, attraverso l'attività di controllo, si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Provinciale i provvedimenti necessari.

5. I dirigenti sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione delle disponibilità di bilancio, relative ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione anche in riferimento al bilancio pluriennale.

6. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni al Presidente.

7. Per il controllo di gestione, per le sue modalità applicative e per il referto del controllo stesso, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 63

Controllo interno

1. La Provincia, nell'ambito della propria autonomia, istituisce forme di controllo interno, informando la disciplina ai principi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali.

2. Il contenuto e le modalità di detti controlli sono esplicitati nel Regolamento interno.

Art. 64

Difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante del diritto dei cittadini all'imparzialità e al buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Provinciale.

2. Il Consiglio Provinciale con proprio atto deliberativo può istituire l'ufficio del Difensore civico.

3. Requisiti, modalità di elezione, durata in carica, incompatibilità, competenza, poteri, risorse ed indennità sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

Art 65

Controllo eventuale del Difensore civico

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Provinciale sono sottoposte al controllo del Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione puntuale delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, quando gli atti stessi riguardino:

- a) appalti e affidamento dei servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni di personale.

2. Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, richiede entro quindici giorni all'organo competente il riesame della deliberazione, invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati. La richiesta del Difensore civico è posta all'ordine del giorno nella prima seduta successiva della Giunta o del Consiglio. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio

CAPO VII SERVIZI PUBBLICI

Art. 66

Servizi Pubblici. modalità di gestione

1. La Provincia in conformità della legge, individua con proprio deliberato i servizi pubblici attraverso i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità provinciale.

2. La Provincia gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni del servizio o per le sue caratteristiche non sia opportuno costituire un'azienda o una istituzione; in questo caso un apposito Regolamento disciplina la organizzazione, le gestioni, i contratti, la responsabilità del servizio;
- b) in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, quando trattasi di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale provinciale quando si renda opportuno, in considerazione della natura del servizio, la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
3. Nella gestione dei servizi la Provincia promuove e privilegia l'associazione e la cooperazione con altri enti territoriali.

Art. 67

Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotata di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Provinciale.
2. Lo Statuto disciplina l'organizzazione dell'azienda e forme di controllo sulla gestione della stessa.
3. Lo Statuto individua e disciplina altresì gli organi dell'azienda speciale e in particolare:
- a) composizione, elezione, poteri, durata in carica, revoca del consiglio di amministrazione;
 - b) modalità di elezione, poteri, funzioni, durata in carica e revoca del Presidente del consiglio di amministrazione;
 - c) nomina, revoca, poteri e funzioni del direttivo.
4. La Provincia conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il bilancio annuale e pluriennale, i programmi ed il rendiconto delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Provinciale che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi dettati in occasione dell' approvazione del bilancio, dei programmi e del rendiconto della Provincia.

Art. 68

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia per l' esercizio di servizi sociali e culturali dotati di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Provinciale delibera la creazione dell'istituzione e ne individua le competenze.
3. Il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale disciplina l'ordinamento ed il funzionamento degli organi delle Istituzioni, le modalità di erogazione dei servizi, i controlli di gestione e quant'altro concerne la struttura ed il funzionamento delle Istituzioni.

Art. 69

ConSORZI

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire con i Comuni un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende Speciali, in quanto compatibili.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi compreso le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La disciplina inerente la costituzione e il funzionamento dei consorzi è regolata dalla legge.

Art. 70

Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono strumenti attraverso i quali la Provincia favorisce il coordinamento dei Comuni fra loro e con altri soggetti pubblici.

2. La Provincia può promuovere accordi di programma, qualora ciò risulti necessario per l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione.

3. Gli accordi di programma sono racchiusi in apposite convenzioni ai sensi di legge.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE E CONTROLLO POPOLARE

Art. 71.

Rapporti con la comunità provinciale e partecipazione

1. La Provincia di Matera, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. Un Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale stabilisce i limiti e le modalità di sostegno e di partecipazione di detti organismi all'attività della Provincia, prevedendo appositi albi delle associazioni che vengono pubblicati nell'Albo pretorio della Provincia e sul proprio sito internet.

Art. 72

Partecipazione alla formazione degli atti amministrativi

1. La Provincia, nel procedimento relativo ad atti che interessano specifiche categorie di cittadini, procede alla loro consultazione mediante interpello delle associazioni di categoria o sindacale, ove esistenti sul territorio provinciale.

2. Il primo comma non si applica nei procedimenti relativi all'adozione di tariffe, di tributi di strumenti di pianificazione territoriale e per gli atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

Art. 73

Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Presidente della

Provincia al dirigente di settore competente per materia, per gli adempimenti consequenziali, se ricorrenti.

Art. 74.

Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione Provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Provincia assicura l'accesso alle sue strutture e servizi degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che rappresentano interessi collettivi.

Art. 75

Publicizzazione dell'attività della Provincia

1. La Provincia cura la publicizzazione della propria attività mediante affissione all'Albo pretorio degli atti, e, con l' inserimento degli stessi, sul proprio sito internet.

CAPO IX

REFERENDUM PROVINCIALE

Art. 76

Materie non soggette a referendum

1. La Provincia di Matera può promuovere o permettere referendum consultivi, che non potranno aver luogo in concomitanza alle operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, per l'individuazione dei provvedimenti da adottare su problemi di sua esclusiva competenza e di rilievo intercomunale o provinciale.

2. Non possono essere sottoposti a consultazioni referendarie:

- a) gli atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca;
- b) tutti gli atti relativi al personale della Provincia o di sue aziende speciali ed istituzioni;

- c) il Regolamento del Consiglio e della Giunta;
- d) materie sulle quali il Consiglio e la Giunta devono esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- f) atti il cui contenuto è vincolato per disposizioni di legge statale o regionale;
- g) questioni fiscali e tariffarie.

Art. 77

Richiesta di referendum

1. L'indizione di referendum consultivo può essere richiesto da un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia interessati.
2. Al fine della raccolta delle firme per la richiesta referendaria, può costituirsi un comitato con atto redatto da notaio.
3. Le firme occorrenti per la validità della richiesta referendaria devono essere autenticate a norma delle disposizioni vigenti in materia referendaria statale e depositate, in una alla richiesta, presso la segreteria della Provincia, non oltre novanta giorni dall'inizio della raccolta comunicato dal comitato alla segreteria generale della Provincia.

Art. 78

Comitato consultivo: ammissibilità referendum

1. Entro trenta giorni dalla richiesta referendaria, il Consiglio Provinciale, con proprio deliberato costituisce un comitato, composto dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Ufficio Legale e dal Difensore Civico o in mancanza di quest'ultimo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati o suo delegato, il quale valuta e dà pareri sull'ammissibilità dei referendum sia sotto il profilo formale che sostanziale, cioè sul merito dell'oggetto della consultazione.
2. Il giudizio del comitato è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 79

Referendum: indizione

1. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio Provinciale adottata a maggioranza dei due terzi.
2. Il Consiglio Provinciale, nel deliberare la indizione del referendum, fissa la data di svolgimento della consultazione nonché l'ambito territoriale interessato alla consultazione medesima che dovrà avvenire entro un anno dal deposito della richiesta referendaria.

Art. 80

Referendum: modalità di svolgimento

1. Il quesito contenuto nella richiesta referendaria, deve essere chiaro ed intelligibile. Alla consultazione referendaria partecipano tutti gli elettori residenti nell'ambito territoriale individuato dal Consiglio Provinciale.

2. La consultazione si effettua in una sola giornata festiva. I seggi rimarranno aperti per dodici ore consecutive con inizio alle ore otto. Tutte le operazioni elettorali si devono tenere nella stessa giornata.

3. Gli elettori possono recarsi alle urne senza certificato elettorale. L'esercizio del voto è attestato dalla firma dell'elettore sulla lista elettorale. La Provincia dà adeguata pubblicità alla consultazione referendaria.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e approvato a maggioranza di voti validi escluse solo le schede nulle.

5. Tutto quanto non previsto nel presente articolo sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 81

Referendum: inammissibilità e caducazione

1. Non può essere riproposto referendum sulle materie oggetto di consultazione se non dopo cinque anni dalla celebrazione del primo.

2. La consultazione referendaria non può aver luogo se il Consiglio Provinciale almeno trenta giorni prima della data fissata per la consultazione, abbia adottato un provvedimento che renda inutile il referendum.

3. Il comitato, valuterà con giudizio insindacabile se, dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio Provinciale, sussistono o meno le ragioni per la celebrazione della consultazione referendaria.

Art. 82

Referendum: valutazione del risultato

1. Il Consiglio Provinciale è obbligato a discutere della materia sottoposta a consultazione referendaria nel caso che il quesito posto ottenga la maggioranza dei partecipanti al voto entro novanta giorni dalla consultazione referendaria.

2. L'Amministrazione Provinciale, nello svolgimento dell'attività, è impegnata ad ottemperare alla volontà espressa dagli elettori, compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie.

CAPO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

Revisione dello statuto

1. La revisione totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio provinciale con la procedura prevista dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 84

Termini per l'approvazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto

1. Il Consiglio Provinciale approva i Regolamenti espressamente richiamati dallo Statuto entro sei mesi dalla sua approvazione.
2. Nelle materie demandate ai Regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore di quelli sostitutivi.

Art. 85

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorso il termine previsto dalla legge.